

COMUNICATO STAMPA

Crediti d'imposta per gli investimenti nel patrimonio delle imprese**Dal 12 aprile al 3 maggio via alle "Istanze investitori"****Dal 1° giugno al 2 novembre per inviare le "Istanze società"**

Pronte le regole per richiedere i crediti d'imposta riconosciuti dal DI n. 34/2020 per gli investimenti a favore della patrimonializzazione delle imprese. Si tratta del credito d'imposta per i conferimenti in società e del credito d'imposta per gli aumenti di capitale previsti rispettivamente dal comma 4 e dal comma 8 dell'articolo 26 del DI n. 34/2020. Un [provvedimento](#) di oggi del Direttore dell'Agenzia ha approvato i modelli, la procedura e le scadenze per il riconoscimento e la successiva fruizione dei due crediti. Si parte dal 12 aprile per le richieste relative alla prima tipologia di credito. Dal 1° giugno al via anche la richiesta della seconda tipologia.

Come richiedere i crediti d'imposta - Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d'imposta del 20% inviando telematicamente l'apposito modello dal 12 aprile fino al 3 maggio. Per il secondo tipo di credito d'imposta (che varia del 30% al 50%) la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021. Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale". I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

Si riassume nella seguente tabella il calendario degli invii:

| Tipologia di istanza | Finestra temporale di invio |
|---|---------------------------------------|
| "Istanza investitori" (Credito d'imposta per conferimenti in società) | dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021 |
| "Istanza società" (Credito d'imposta per aumenti di capitale) | dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021 |

Cos'è il credito d'imposta per conferimenti in società – L'articolo 26 comma 4 del DI n. 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d'imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31

dicembre 2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di 2 milioni di euro. Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell'utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

Cos'è il credito d'imposta per aumenti di capitale – Per le società conferitarie, il comma 8 dell'articolo 26 dello stesso decreto riconosce un credito d'imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Roma, 11 marzo 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)